

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELLA LILT

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori per forniture/lavori/servizi di importo fino al limite previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale, la capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli art. 80 del Nuovo Codice degli appalti, dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nell'ambito dell'elenco la LILT può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART.2 DURATA DELL' ISCRIZIONE

L'iscrizione è aperta e la stazione appaltante determinerà l'accesso all'elenco, entro 30 giorni dalla domanda. Ove non pervengano richieste di chiarimenti o integrazioni l'operatore economico sarà ammesso all'elenco.

ART. 3 LA STRUTTURA

L' albo è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni generali e specifiche relative agli operatori economici.

ART. 4 MODALITA' DI ISCRIZIONE

Nell'albo verranno iscritti gli operatori economici che ne presenteranno domanda e che, ad insindacabile giudizio della LILT ed a seguito delle verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione ed alla risultanza della documentazione allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia relative all'attività istituzionale della LILT o in relazione ai progetti finanziati

da altri Enti o Amministrazioni.

La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema (allegati A e/o B) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità e dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.; al riguardo la LILT potrà effettuare controlli a campione.

Nella domanda di iscrizione l'operatore economico dovrà dichiarare le categorie d'interesse .

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati dovranno essere inoltrate per posta ordinaria o, in formato pdf per posta elettronica certificata all'indirizzo sede.lilt@pec.it;

Al fine dell'iscrizione verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande; l'ammissibilità è subordinata all'esito positivo dei controlli. Nel caso di domanda incompleta l'operatore economico verrà invitato a regolarizzare la documentazione entro un termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale inutilmente la domanda si intende respinta.

ART. 5 CRITERI DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà secondo il criterio della rotazione.

L'iscrizione all'elenco dei fornitori non costituisce vincolo per la partecipazione alle procedure di gara indette dalla LILT.

Potrà costituire titolo preferenziale nella scelta del contraente il possesso della certificazione di qualità ed eventuali altri standards tecnici.

ART. 6 AGGIORNAMENTO DEI DATI

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo Fornitori gli operatori economici dovranno tempestivamente comunicare qualsiasi cambiamento concernente l'azienda.

ART. 7 CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'albo è disposta nei seguenti casi:

- ⇒ Per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla LILT;

- ⇒ Quando l'operatore economico iscritto sia incorso in accertata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione contrattuale o in errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, segnalato dal RUP o dal Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- ⇒ Per mancata prestazione di offerte in occasione di n. 3 inviti consecutivi
- ⇒ A richiesta dell'interessato;

All'operatore economico verrà data comunicazione dell'avvio della procedura di cancellazione assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali la LILT verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori saranno raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 PUBBLICITA'

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet della LILT